Ferrero di Cambiano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ferrero di Cambiano. Vorrei proporre che dove è scritto: « costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali e provinciali » si aggiungessero anche le strade comunali.

Non c'è nessuna ragione perchè gli operai addetti alla costruzione delle strade comunali non debbano essere assicurati.

Nei progetti primitivi sugli infortuni sul lavoro le strade comunali erano comprese, la Commissione parlamentare credette di cancellarle perchè non volle estendere l'assicurazione; ora che noi, prudentemente e coraggiosamente ad un tempo, l'andiamo estendendo è opportuno l'includere anche la costruzione delle strade comunali. Non ho formulato uno speciale emendamento, ma spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno far buon viso alle mie osservazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gianolio, *relatore*. Senza bisogno di dirne le ragioni, la Commissione accetta la proposta.

Presidente. Onorevole ministro di agricoltura, l'accetta?

Baccelli Guido, *ministro di agricoltara, industria e commercio*. Anche il Governo accetta la giusta proposta.

Ferrero di Cambiano. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro e l'onorevole relatore.

Presidente. Avendo l'onorevole ministro e la Commissione fatto proprio l'emendamento dell'onorevole Ferrero di Cambiano che consiste nell'aggiungere le parole: « e comunali » dopo le parole: « strade ordinarie, nazionali e provinciali », pongo a partito questo emendamanto.

(*È approvato*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Nel capoverso secondo così, come è concordato tra Ministero e Commissione, si parla della pesca oltre i dieci chilometri. Ho letto la relazione, ma non mi sono convinto del perchè dobbiamo usare una terminologia nuova. La legislazione presente distingue la pesca in limitata ed illimitata; non vi è pesca entro i dieci chilometri e pesca al di là dei dieci chilometri. Non comprendo perchè noi dobbiamo in questa legge invertire una terminologia, la quale ha già la sua base giuridica di diritto e la sua base consuetudinaria. È questo un chiarimento, che domando alla Commissione, rammentandole che la Commissione consultiva volle aggiungere, quando si parlava della pesca, « e per gli operai delle spugne e del corallo » perchè poteva avvenire che vi fossero pescatori di un distretto diverso, come vi potevano essere pescatori di spugne e di corallo dello stesso distretto.

Se si fosse parlato di pesca illimitata, alcuni avrebbero goduto dei benefizi della legge, ed altri no. Perciò, pur parlando di pesca illimitata, noi abbiamo aggiunto nell'ordine del giorno la pesca delle spugne e del corallo. Ora domando un chiarimento perchè desidererei che si mantenesse la terminologia della legge vigente, terminologia, che ormai è nella coscienza dei pescatori e dei marinai e del giureconsulto, il quale dovrebbe derimere le questioni, che su questo argomento potrebbero sorgere.

Gianolio, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gianolio, *relatore*. Sta di fatto che il Codice della marina mercantile definisce la pesca limitata e la pesca illimitata e dice « pesca illimitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita. »

Ora qui si presenta la questione: quali sono le acque dello Stato? È il mare territoriale. Fino dove va il mare territoriale? Io ricordo, e non ho avuto occasione di studiarlo più, ricordo che quando all'Università studiavo diritto internazionale, si insegnava che il mare territoriale andava fino là dove si poteva esercitare il potere, e quindi fin là dove andava la palla del cannone di maggior portata.

Sopra questo punto della pesca illimitata si è dovuta pronunziare la giurisprudenza e si è pronunziata con una sentenza di Cassazione dovuta a quello che, a parer mio, fra i contemporanei è stato il più eminente giureconsulto, a Matteo Pescatore. Matteo Pescatore dovendo allora definire quale fosse realmente il limite della pesca è andato a ricercare fino a qual punto noi stendessimo la nostra vigilanza doganale, e ha detto in una sentenza di Cassazione che la pesca limitata era quella, che andava fino ai dieci chilometri. Ed è perciò che la Commissione, per troncare ogni dubbio in proposito, ha proposti i dieci chilometri.

Aggiungerò un'altra ragione per cui noi